

**Regolamento
sulla polizia
(RPol)**
del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. del

decreta:

Capitolo primo
Organizzazione e missione della Polizia cantonale

Sezione 1
Subordinazione, struttura organizzativa e missione

Subordinazione, direzione e composizione
(art. 5 LPol)

Art. 1

¹La Polizia cantonale è subordinata al Consiglio di Stato attraverso il Dipartimento delle istituzioni (di seguito Dipartimento). Essa è condotta dal Comandante o dal suo sostituto.

²La Polizia cantonale si compone di agenti di polizia, di specialisti con o senza statuto di agente di polizia, di assistenti di polizia, di agenti di custodia armati della Polizia cantonale e di personale civile.

³Le altre autorità e i servizi dell'amministrazione pubblica, che ricorrono alla Polizia cantonale per accertamenti, informazioni o esecuzioni, concordano con gli ufficiali e i funzionari dirigenti le modalità di collaborazione.

Missione

(artt. 2 e 3 LPol)

Art. 2

¹Nell'ambito della sicurezza interna la Polizia cantonale è l'organo esecutivo e come tale svolge compiti di sicurezza, protegge dai pericoli e accorda assistenza amministrativa e giudiziaria; essa svolge inoltre mansioni su incarico della Confederazione.

²La Polizia cantonale è l'autorità d'esecuzione secondo la legge federale sulle attività informative del 25 settembre 2015 (LAin).

Organi del corpo

(art. 52 LPol)

Art. 3

¹Il corpo della Polizia cantonale è composto da organi operativi e di supporto. La Direzione di polizia è l'organo direttivo generale coadiuvato dal Consiglio di Direzione.

²L'organizzazione della Polizia cantonale è determinata, in particolare, dall'organigramma approvato dal Dipartimento, dal regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 e dal regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017, rispettivamente dal presente regolamento.

Composizione e coordinamento

(art. 52 LPol)

Art. 4

¹Il corpo della Polizia cantonale è suddiviso in aree: lo stato maggiore, la gendarmeria e la polizia giudiziaria. Alcuni ambiti possono essere direttamente subordinati al Comandante, in quel caso si fa riferimento ad essi con il termine di Comando.

²All'interno delle singole aree operano funzionari con o senza statuto di agente di polizia, a dipendenza delle responsabilità attribuite e delle esigenze imposte dalla funzione.

³Il coordinamento tra gli organi operativi e di supporto va promosso per quanto possibile anche con il cumulo di funzioni, segnatamente nel campo della formazione, della pianificazione e dello sviluppo di progetti.

Responsabilità e rango

(art. 53 LPol)

Art. 5

¹Per ogni intervento di polizia vi è sempre un capo responsabile.

²A parità di grado, la responsabilità è determinata dall'anzianità nel grado, subordinatamente dall'età; ciò vale in particolare per determinare le sostituzioni dei capi in mancanza di designazione preventiva.

³In casi particolari, segnatamente in ambito di formazione e d'intervento, su ordine di un ufficiale, la gerarchia può essere definita in base alle competenze tecnico-professionali o di condotta acquisite con l'esperienza, in particolare quando queste sono convalidate da formazioni specifiche conseguite e/o da certificati specialistici riconosciuti.

⁴I gradi corrispondono alle subordinazioni e all'importanza delle funzioni secondo i criteri e le condizioni di cui al regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017.

⁵Tutti gli agenti sono tenuti a mantenersi in grado di supplire ai compiti di prima urgenza, indipendentemente dalla propria specializzazione.

Comandante e Sostituto Comandante

(art. 53 LPol)

Art. 6

¹Il Comandante dirige e coordina l'attività del corpo assicurando la cooperazione interna ed esterna, la distribuzione dei compiti e le sostituzioni, se non altrimenti regolato, e provvede segnatamente:

- a) all'informazione e consulenza al Direttore del Dipartimento ed al Consiglio di Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico;
- b) alla collaborazione intercantonale ed internazionale di polizia;
- c) alla proposta all'autorità di nomina in materia di assunzioni e promozioni del personale;
- d) alla supervisione dei contatti con i media.

²Il Sostituto Comandante garantisce la condotta del corpo qualora il Comandante sia assente o impossibilitato a svolgere i suoi compiti, rispettivamente su puntuale incarico del Comandante. Egli può assumere anche il ruolo di ufficiale capo area.

³Per l'espletamento dei compiti di cui al capoverso 1, il Comandante si avvale in particolare degli ufficiali capi area e, subordinatamente, degli ufficiali e dei funzionari dirigenti, secondo la gestione cooperativa, ed è responsabile nei confronti del Direttore del Dipartimento.

Ufficiali capi area

(art. 54 LPol)

Art. 7

¹Ogni ufficiale capo area assiste il Comandante nella pianificazione e nella condotta del corpo della Polizia cantonale. Un ufficiale dell'area viene designato quale sostituto dell'ufficiale capo area.

²Nella propria area di competenza l'ufficiale capo area è responsabile per il corretto svolgimento di tutte le attività specialistiche.

³Gli ufficiali capi area possono svolgere servizio di picchetto.

Ufficiali e ufficiali subalterni

(art. 54 LPol)

Art. 8

¹Ogni ufficiale svolge, di regola, i seguenti compiti:

- a) gestisce gli organi del corpo a lui attribuiti, in particolare organizzando, dirigendo e verificando il lavoro svolto;
- b) vigila sugli atti coercitivi, controlla il funzionamento generale e assicura il rispetto delle prescrizioni e della disciplina del corpo;
- c) dirige e coordina le operazioni che coinvolgono agenti di polizia di altri corpi, coordina il personale di altri enti esterni al corpo di polizia e assicura la prontezza di intervento;
- d) adotta decisioni urgenti nel suo ambito di competenza;
- e) svolge compiti di capo intervento;
- f) è, a turno, ufficiale di picchetto;
- g) assicura il collegamento con la magistratura penale, in particolare nei propri ambiti di competenza;
- h) assicura l'unità tecnica e tattica.

²Gli ufficiali si sostituiscono vicendevolmente e garantiscono l'espletamento di tutti i compiti.

Sottufficiali

(art. 54 LPol)

Art. 9

¹I collaboratori con gradi per i quali sono previste responsabilità di condotta e/o specialistiche costituiscono i sottufficiali.

²Sono sottufficiali superiori i quadri di secondo livello che svolgono, di regola, i seguenti compiti:

- a) conducono quadri di primo livello;
- b) sovrintendono e coordinano le attività dei reparti, dei posti e delle sezioni;
- c) vigilano sul disbrigo corretto e tempestivo dei compiti;
- d) gestiscono il coordinamento quotidiano delle attività locali;
- e) promuovono e mantengono le relazioni con altre autorità cantonali o comunali.

³Gli altri sottufficiali costituiscono i quadri di primo livello: essi assumono responsabilità di condotta, dirigono i singoli interventi o svolgono compiti speciali permanenti.

⁴Se esplicitamente previsto dagli organigrammi approvati dal Dipartimento, un ufficiale subalterno o un sottufficiale superiore (aiutante e aiutante capo o commissario e commissario capo) per reparto può assumere il ruolo di sostituto dell'ufficiale per le attività ordinarie.

Sezione 2

Polizia di sicurezza

Definizione, compiti e organi

(art. 3 LPol)

Art. 10

¹La polizia di sicurezza assicura in ogni tempo e luogo gli interventi d'urgenza necessari alla sicurezza e all'ordine pubblico e provvede alla protezione di persone e di beni; essa garantisce in permanenza un'attività di prevenzione tramite la presenza sul territorio e il contatto locale con la popolazione.

²Gli agenti della polizia di sicurezza sono tenuti al lavoro esterno, di regola, armati, in uniforme e per turni. Per comprovate ragioni mediche o per ragioni organizzative gli agenti possono essere temporaneamente attribuiti a funzioni di servizio interne, riservate le conseguenze previste dal regolamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

³Servizi di polizia di sicurezza specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di intervento sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone.

Gendarmeria:

(art. 52 LPol)

a) in generale

Art. 11

¹La gendarmeria si compone di reparti, a cui è attribuita una circoscrizione territoriale, rispettivamente di altri reparti specialistici o di supporto.

²Quattro reparti assicurano il primo intervento costantemente nelle proprie regioni di competenza e hanno sede:

- nel Distretto di Mendrisio;
- nel Distretto di Lugano;
- nel Distretto di Locarno, anche per la Vallemaggia;
- nel Distretto di Bellinzona, anche per la Riviera, Blenio e Leventina.

³Il quinto reparto (gendarmeria stradale) assicura costantemente i propri compiti specialistici su tutto il territorio cantonale.

⁴Il reparto Supporto e coordinamento svolge un'attività di coordinamento ed esecuzione di compiti specialistici a favore della Polizia cantonale.

b) regioni

Art. 12

¹Nelle regioni vi sono più posti di gendarmeria che svolgono, per la rispettiva circoscrizione, i compiti di polizia e in particolare il primo intervento, la prevenzione generale, le inchieste di polizia giudiziaria di loro competenza, i contatti con la popolazione e le autorità locali e la protezione e custodia di persone e cose.

²Le regioni si supportano a vicenda in caso di necessità.

Stato maggiore:

(art. 52 LPol)

a) in generale

Art. 13

¹Lo Stato maggiore assicura, segnatamente, il supporto specialistico, tecnico, logistico, amministrativo e legale alle attività della Polizia cantonale, garantendo la gestione degli eventi, la pianificazione e la condotta delle azioni particolari.

²Lo Stato maggiore supporta il Comandante nelle sue attività di direzione del corpo e negli ambiti intercantonali, nazionali e internazionali.

b) i servizi

Art. 14

Lo Stato maggiore si compone di servizi specialistici, in base alle necessità operative della Polizia cantonale.

Sezione 3

Polizia giudiziaria

Polizia giudiziaria:

(art. 52 LPol)

a) in generale

Art. 15

¹La polizia giudiziaria indaga sulle infrazioni che, in ragione della loro gravità o complessità, necessitano di un lavoro d'inchiesta approfondito. A questo scopo la polizia giudiziaria si occupa della ricerca e dell'analisi delle informazioni e degli elementi probatori, così come di attività preventive in particolare nell'ambito di fenomeni criminali.

²La polizia giudiziaria opera, di regola, in abiti civili.

b) organi

Art. 16

¹Quattro commissariati assicurano le indagini nell'ambito locale e hanno sede:

- nel Distretto di Mendrisio;
- nel Distretto di Lugano;
- nel Distretto di Locarno, anche per la Vallemaggia;
- nel Distretto di Bellinzona, anche per la Riviera, Blenio e Leventina.

²Servizi di polizia giudiziaria specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di indagine sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone.

³Commissariati e servizi possono essere organizzati in gruppi e nuclei. Essi si supportano a vicenda in caso di necessità.

Sezione 4

Collaborazione

Collaborazione tra le aree della Polizia cantonale

(art. 54 LPol)

Art. 17

¹Il compito principale di tutti gli ufficiali e dei funzionari dirigenti è la collaborazione tra le differenti aree della Polizia cantonale.

²Operazioni complesse sono dirette da un ufficiale, il quale determina gli organi che vi prendono parte e affida i compiti.

³In assenza dell'ufficiale e di disposizioni deroganti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3, le responsabilità sono, di principio, così ripartite:

- l'agente di rango più elevato della centrale operativa è responsabile dell'adozione delle misure d'urgenza e del supporto;
- l'agente di polizia di sicurezza di rango più elevato sul posto è responsabile del primo intervento, della sicurezza delle persone e dei luoghi e della collaborazione con enti di soccorso pubblici e privati, e in assenza della polizia giudiziaria, con i magistrati e altri servizi inquirenti;
- l'agente di polizia giudiziaria di rango più elevato sul posto è responsabile degli accertamenti, delle misure d'inchiesta e della collaborazione con i magistrati e altri servizi inquirenti.

Sezione 5

Competenze della Polizia cantonale nella procedura penale

Interrogatori

(artt. 142 cpv. 2 CPP 69 LOG)

Art. 18

Sono abilitati a interrogare imputati, persone informate sui fatti e, su mandato del Ministero pubblico, testimoni:

- a) tutti gli agenti della Polizia cantonale;
- b) tutti gli agenti dei corpi di polizia comunale strutturati nell'ambito delle competenze loro attribuite in particolare in virtù dell'allegato 2 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol);
- c) i funzionari degli altri organi pubblici con compiti di sicurezza, limitatamente alle competenze loro assegnate tramite le rispettive convenzioni.

Arresto provvisorio

(artt. 217 e 219 cpv. 5 CPP)

Art. 19

Sono autorizzati a ordinare l'arresto gli ufficiali della Polizia cantonale.

Collaborazione con il Ministero pubblico

(artt. 3 e 5 LPol)

Art. 20

La Polizia cantonale si organizza in modo autonomo per garantire l'esecuzione efficace delle istruzioni del Ministero pubblico e degli atti di cui all'articolo 5 cpv. 2 LPol.

Capitolo secondo

Poteri di polizia

Sezione 1

Coercizione di polizia

Uso delle manette

(art. 10 LPol)

Art. 21

La polizia può ammanettare una persona fermata o arrestata, in funzione delle circostanze, segnatamente se esiste il sospetto che la stessa:

- a) fugga o aggredisca altre persone o animali;
- b) si dimostri pericolosa;
- c) le esigenze di servizio, a tutela della sicurezza dell'ammanettato, degli agenti e/o di terzi, lo esigano;
- d) opponga resistenza, tenti di ferirsi o di suicidarsi.

Altri mezzi di coercizione

(art. 10 LPol)

Art. 22

L'uso dei mezzi di coercizione, segnatamente della coercizione fisica, dello spray irritante, del bastone da combattimento, dell'apparecchio destabilizzante (ADT), avviene nel rispetto della proporzionalità, tenendo conto delle circostanze, della propria sicurezza e di quella di terze persone.

Uso dell'arma da fuoco

(art. 11 LPol)

Art. 23

¹Nel caso dell'impiego dell'arma da fuoco vanno valutate le circostanze concrete, con particolare riguardo alla messa in pericolo di terze persone e al rispetto della proporzionalità.

²Lo sparo di avvertimento è giustificato, di regola, soltanto quando appaia dalle circostanze che l'avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso; lo sparo a scopo intimidatorio è proibito.

³Nel limite del possibile l'agente di polizia è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita.

⁴In caso di uso dell'arma da fuoco, l'agente avverte immediatamente i suoi superiori e stila un rapporto scritto all'attenzione della Direzione di polizia sulla fattispecie, sui motivi e sulle circostanze.

Sezione 2

Misure di polizia

Allontanamento e tenuta a distanza

(art. 30 LPol)

Art. 24

¹L'ordine verbale di allontanamento ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 LPol può essere ordinato da ogni agente confrontato con il perturbatore. In caso di dubbio l'agente si consulta con i suoi superiori.

²L'ufficiale della Polizia cantonale responsabile adotta la decisione scritta di allontanamento o il divieto di accesso ad una determinata area.

³La decisione di allontanamento dev'essere proporzionale e adeguata alle circostanze.

Sezione 3

Registrazione audio e video

Competenza in materia di impiego

(art. 35 LPol)

Art. 25

L'ufficiale responsabile ordina l'impiego e le relative modalità dei dispositivi di registrazione audio e video nei casi di servizi pianificati; durante un intervento d'urgenza la decisione incombe al responsabile dell'impiego o, in via subordinata, all'agente stesso coinvolto nell'azione.

Registrazione audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi

(art. 38 LPol)

Art. 26

La polizia può impiegare videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili e apparecchi volanti telecomandati che permettono l'identificazione di persone, così come produrre, utilizzare e conservare delle registrazioni di immagini e suoni, in modo particolare:

- a) durante le manifestazioni di massa in luoghi pubblici, stadi e altri impianti aperti al pubblico;
- b) in altri luoghi pubblici dove l'ordine e la sicurezza pubblica possono essere compromessi;
- c) nell'ambito di interventi durante i quali esiste un rischio oggettivo di una reazione violenta da parte degli interessati, in particolare per violenza domestica e altre liti, risse e ricoveri coatti;
- d) per il controllo di veicoli e persone in luoghi e circostanze che fanno presagire un rischio di aggressione alle persone;
- e) in generale, quando sono da prevedere situazioni di rischio per gli agenti di polizia, per l'utente coinvolto e/o per le strutture o gli oggetti di proprietà dello Stato;

f) nel servizio ordinario, nel caso in cui i veicoli di servizio siano specificatamente equipaggiati, nei locali di fermo e/o arresto provvisorio o in altre circostanze relative al servizio ordinario.

Condizioni

(art. 38 LPol)

Art. 27

¹La polizia può filmare e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili e apparecchi volanti telecomandati che permettono l'identificazione di persone se sono stati commessi dei reati contro persone o beni o vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi tali reati.

²Queste condizioni sono date in particolare quando:

- a) vengono riscontrate incitazioni alla violenza prima di una manifestazione di massa o, in passato e in circostanze analoghe, sono stati commessi atti di violenza o di vandalismo, in occasione ad esempio di eventi sportivi;
- b) nell'ambito di una manifestazione di massa esiste un rischio accresciuto di atti violenti avuto riguardo agli organizzatori, ai partecipanti, ai temi e alla natura della manifestazione o dell'evento;
- c) durante un intervento di polizia, in particolare per ricoveri coatti oppure per sedare risse o liti, segnatamente in ambito domestico o in base alla situazione particolare, se esiste un rischio accresciuto di aggressione o di altri atti violenti con messa in pericolo dell'incolumità delle persone coinvolte, di terzi o degli agenti di polizia.

Obbligo di informazione

(art. 35 LPol)

Art. 28

¹Gli apparecchi di ripresa devono, per principio, essere riconoscibili come mezzi di supporto della polizia.

²In occasione di interventi nell'ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un'informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.

³Nel servizio ordinario e nei locali di polizia è necessario prevedere un'informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.

⁴Negli altri casi, se possibile preventivamente, l'agente di polizia informa le persone interessate.

Analisi e utilizzazione delle registrazioni

(art. 35 LPol)

Art. 29

¹Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per:

- a) identificare gli autori di un reato in caso di denuncia, querela penale o in caso di indizi concreti di un atto punibile, se le registrazioni possono rivelarsi utili come mezzi di prova;
- b) documentare gli interventi di polizia in caso di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari oppure di pretese risarcitorie e di riparazione del torto morale formulate contro la polizia;
- c) la formazione interna degli agenti di polizia, degli altri membri del corpo e di membri di altri organi pubblici di sicurezza;
- d) le verifiche tecniche di funzionalità degli apparecchi di registrazione, in modo puntuale e a intervalli regolari con inserimento in un rapporto dei nomi delle persone incaricate, della data, dell'estensione e dei controlli.

²Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone identificabili devono, di

principio, essere rese anonime con l'adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell'elaborazione.

³Le registrazioni per la formazione di membri di altri organi pubblici di sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l'adozione di misure tecniche adeguate.

Identificazione

(art. 38 LPol)

Art. 30

L'identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 38 LPol.

Diritti degli interessati

(art. 35 LPol)

Art. 31

Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol) e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

Conservazione e distruzione delle registrazioni

(art. 35 LPol)

Art. 32

¹La polizia adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita delle stesse.

²Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.

³Le registrazioni conservate quale mezzo di prova in vista di una procedura penale, civile e amministrativa sono distrutte al più tardi con la scadenza del termine di prescrizione o un anno dopo la crescita in giudicato della decisione.

Trasmissione delle registrazioni

(art. 35 LPol)

Art. 33

La polizia trasmette, su richiesta succintamente motivata o spontaneamente, alle competenti autorità giudiziarie e amministrative, le registrazioni effettuate.

Sezione 4

Altre misure di polizia

Allarmi e salvataggi

(artt. 44 e 45 LPol)

Art. 34

¹La Polizia cantonale gestisce le richieste di allarmi collegati direttamente alla centrale operativa e garantisce un pronto intervento 24 ore su 24 sull'arco di 365 giorni.

²L'ufficiale della Polizia cantonale responsabile è competente a ordinare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, segnatamente per la ricerca di persone scomparse e/o di condannati.

Informazioni e comunicati stampa

(art. 2 LPol)

Art. 35

¹La polizia informa il pubblico in relazione ad eventi di interesse generale, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora non vi si oppongano interessi superiori.

²L'informazione relativa a procedure penali si conforma al Codice di procedura penale (CPP) ed è, per gli ambiti di polizia, di esclusiva competenza della Polizia cantonale in accordo con le competenti autorità penali.

³Il Comandante, il Sostituto Comandante e subordinatamente gli ufficiali competenti, autorizzano il rilascio di notizie sull'attività del corpo di Polizia cantonale agli organi di informazione disciplinando, segnatamente:

- a) la tutela degli interessi superiori e il rispetto della competenza di ciascuna autorità, in particolare quella del magistrato nella procedura penale;
- b) la disponibilità di una fonte unica per rispondere alle richieste degli organi di stampa, per il tramite del portavoce del servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale;
- c) l'autorizzazione per interviste e servizi di comunicazione.

Documenti di servizio

(art. 9 LPol)

Art. 36

¹I documenti di servizio sono composti, segnatamente, dagli ordini e dalle circolari di servizio, così come dalle schede di processo, dagli accordi e dalle convenzioni.

²Gli ordini di servizio e le schede di processo contengono le disposizioni operative generali della Polizia cantonale; le circolari di servizio contengono disposizioni o informazioni transitorie o richiami specifici.

⁴I documenti di servizio non vengono pubblicati e, di regola, non sono accessibili a terzi.

⁵La trasmissione di documenti di servizio, all'esterno del corpo, avviene ad esclusivo giudizio almeno di un ufficiale capo area e, in casi particolari, del Comandante.

Capitolo terzo

Norme per i dipendenti

Sezione 1

Diritti e doveri degli agenti della Polizia cantonale

Doveri generali

(artt. 55 e 56 LPol)

Art. 37

Oltre ai doveri generali per i dipendenti dello Stato, previsti dalla legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), gli agenti della polizia cantonale sono tenuti in particolare a:

- a) portare l'arma di servizio, la tessera e stemma metallico di identificazione;
- b) prestarsi agli ordini legittimi dei propri superiori, anche quando ciò comporti pericolo per la propria incolumità;
- c) perfezionare costantemente la conoscenza di luoghi e persone e ad interessarsi agli avvenimenti e alle situazioni di sospetta illegalità, indipendentemente dai compiti ricevuti;
- d) curare la collegialità, come pure la tenuta ed il comportamento, particolarmente quando portano l'uniforme;
- e) mantenere la discrezione sulla propria attività e sulle proprie conoscenze professionali, specialmente per quanto concerne il funzionamento, i mezzi, le indagini, le operazioni della polizia e le informazioni sulle persone;
- f) fornire i propri recapiti privati, annunciando immediatamente eventuali modifiche, al fine di poter essere allarmati in situazioni particolari;

- g) intervenire anche fuori servizio, se le circostanze lo richiedono e lo permettono;
- h) sollecitare gli ordini dei superiori, se sono nel dubbio sulla legalità od opportunità;
- i) curare la propria condizione psico-fisica; a questo proposito la Direzione di polizia può definire dei test e dei percorsi formativi o di sostegno.

Accertamento dell'idoneità

(artt. 55 e 56 LPol)

Art. 38

¹Gli agenti e gli altri collaboratori della Polizia cantonale possono essere sottoposti, senza preavviso, ad adeguati esami onde verificare l'influsso, l'uso o l'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre sostanze esplicitamente vietate dai documenti di servizio a garanzia della sicurezza dell'esercizio della propria funzione e per la salvaguardia di terzi.

²In caso di risultato positivo i costi degli esami medici dovranno essere assunti dall'agente, rispettivamente dal collaboratore della Polizia cantonale.

Via di servizio

(art. 52 LPol)

Art. 39

La via di servizio tra superiori e subordinati di ogni rango va rispettata, in particolare per trasmettere rapporti, segnalazioni, ordini e proposte scritte. La stessa vale anche per il personale civile.

Obblighi di residenza

(artt. 3 cpv. 2 LORD e 55 LPol)

Art. 40

¹Gli agenti della Polizia cantonale risiedono nel Cantone o in Mesolcina. Il Comandante può prevedere delle eccezioni entro i confini nazionali.

²Per circostanze eccezionali e per ordine di un ufficiale, gli agenti possono essere tenuti a restare di picchetto in sede, in luogo comandato o sui luoghi d'intervento durante il riposo tra due turni di lavoro.

Trasferimenti

(art. 18a LORD)

Art. 41

¹La nomina nel corpo di Polizia cantonale non conferisce diritto ad una determinata sede di servizio.

²L'attribuzione in sedi puntuali all'interno dei singoli reparti compete all'ufficiale e non costituisce trasferimento.

³La Direzione di polizia dispone i trasferimenti secondo le necessità di servizio e quelle di formazione del personale, tenendo conto nel limite del possibile della situazione familiare e delle richieste degli agenti.

⁴Nei casi controversi decide il Consiglio di Stato, ritenuto il diritto di essere sentito e assistito nella procedura.

Diritti in generale

(artt. 55 e 56 LPol)

Art. 42

¹Gli agenti della Polizia cantonale, in esecuzione dell'articolo 37 lettera g, sono autorizzati a portare l'arma personale anche fuori servizio sul territorio cantonale. In questo caso non

possono consumare alcuna sostanza che limiti o riduca le capacità (segnatamente alcolici, medicinali e sostanze psicotrope).

²Per quanto non previsto da questo regolamento, si rimanda alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e al regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt).

Gradi, promozioni e avanzamenti

(art. 67 LPol)

Art. 43

¹Gli organigrammi della Polizia cantonale, il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 e il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017 definiscono le funzioni e il grado massimo raggiungibile per ciascuna di esse.

²I gradi e le funzioni sono attribuiti dal Consiglio di Stato con la nomina o la promozione in modo da corrispondere alle subordinazioni e all'importanza della funzione.

Colloqui e reclami

(art. 53 LPol)

Art. 44

¹Ogni agente e ogni collaboratore può chiedere ai propri superiori, per la via di servizio, un colloquio personale.

²Quando ritiene che un superiore abbia leso i suoi diritti o gli abbia impartito un ordine illecito, l'agente di polizia o il collaboratore possono chiedere un colloquio chiarificatore. Se quest'ultimo non ha avuto alcun esito, l'agente può presentare reclamo scritto, per la via di servizio, senza passare dal suo diretto superiore.

³Il Comandante provvede affinché ogni reclamo sia evaso correttamente e trasmette al Dipartimento i reclami contro il proprio operato.

⁴È sempre data la facoltà di interporre reclamo direttamente all'autorità di nomina.

Protezione giuridica e morale

(art. 68 RDSt)

Art. 45

¹Nel legittimo esercizio delle sue funzioni, l'agente di polizia è protetto dalla legge e dall'autorità e ha diritto al rispetto di tutti.

²Le offese agli agenti nell'esercizio delle loro funzioni possono essere oggetto di querela penale o azione civile soltanto previo esame del Comandante.

³Agli agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alle loro funzioni, il Dipartimento concede l'assistenza e il patrocinio legale a spese dello Stato, riservato il regresso in caso di intenzionalità o colpa grave.

⁴Agli agenti deceduti per lesioni riportate durante il servizio, i funerali sono a spese dello Stato; il Dipartimento stabilisce gli onori funebri d'intesa con la famiglia.

Commissione del personale

(artt. 76 e 77 LORD)

Art. 46

¹I compiti delle commissioni del personale di cui gli articoli 76 e 77 LORD sono esercitati da una commissione del personale unica per tutto il corpo di polizia.

²Gli ufficiali e i funzionari dirigenti non possono farne parte.

Materiale:

(art. 56 LPol)

a) equipaggiamento personale

Art. 47

¹Lo Stato mette a disposizione di ogni agente della Polizia cantonale, degli assistenti e degli ausiliari le uniformi, l'arma d'ordinanza e gli accessori di uso corrente per la propria funzione. Inoltre, a discrezione del preposto servizio, fornisce il materiale specialistico necessario per la propria funzione anche agli altri collaboratori della Polizia cantonale.

²L'equipaggiamento personale resta di proprietà dello Stato e deve essere restituito al momento in cui gli agenti lasciano il corpo o cambiano funzione; i pensionandi e gli agenti dimissionari, con almeno vent'anni di servizio, possono richiedere l'assegnazione in proprietà privata dell'ultima arma personale con la quale hanno prestato servizio. Rimangono riservate le norme della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 concernenti l'acquisizione.

b) materiale di corpo

Art. 48

¹Il materiale non costituito in equipaggiamento personale è gestito, di regola, centralmente dalla Polizia cantonale.

²La Direzione di polizia regola l'attribuzione e le responsabilità per gli inventari, la manutenzione ed i controlli.

Disposizioni comuni

(art. 56 LPol)

Art. 49

¹Ogni agente è responsabile della manutenzione e della custodia del proprio equipaggiamento personale e del materiale di corpo che gli è temporaneamente affidato.

²In caso di danni per sostituzioni e riparazioni si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità degli agenti pubblici.

Sezione 2

Formazione e nomina per gli agenti di polizia

A. Formazione

1. Scuola aspiranti agenti di polizia

(artt. 68 e 69 LPol)

Art. 50

¹Sono ammessi alla Scuola di polizia (SCP) i candidati che hanno dimostrato, nell'ambito del processo di selezione, l'idoneità a frequentare la Scuola, e che dispongono di un contratto di lavoro valido con un corpo di polizia o un organo pubblico di sicurezza riconosciuto.

²La formazione di base dura due anni. Il primo anno prevede la frequentazione della scuola di polizia, mentre il secondo anno si svolge presso il corpo di polizia.

³Durante la scuola gli aspiranti possono essere tenuti alla presenza continua, nel rispetto del numero dei giorni di congedo totali; non è dato diritto a recupero o indennità in relazione all'orario delle lezioni, degli esercizi e degli esami.

⁴Il programma e gli esami certificativi sono armonizzati a livello nazionale e sottostanno al programma di formazione, al relativo regolamento e alle direttive inerenti all'esame federale.

⁵L'insegnamento è impartito da magistrati, funzionari del corpo di polizia, di altri enti di sicurezza pubblica, di altri servizi dell'Amministrazione, da docenti, formatori per adulti e altri specialisti interni ed esterni all'Amministrazione cantonale designati dalla direzione della SCP.

⁶Gli aspiranti della Polizia cantonale sono assimilati ai dipendenti dello Stato con incarico revocabile in ogni tempo in caso di inidoneità o per motivi gravi.

2. Commissione d'esame

(artt. 68, 69 e 70 LPol)

Art. 51

¹Il Consiglio di Stato nomina una commissione per la selezione dei candidati idonei a seguire la formazione biennale di agente di polizia presso la SCP.

²La commissione stabilisce i requisiti formali e la documentazione da inoltrare e definisce la procedura di valutazione dell'idoneità rispettivamente inidoneità dei candidati a frequentare la SCP.

³La commissione è competente per le decisioni in materia di esclusione dalla procedura di selezione e per la decisione finale di idoneità rispettivamente inidoneità del candidato.

3. Secondo anno di formazione e primo anno di pratica professionale

(art. 68 LPol)

Art. 52

¹Con il superamento dell'esame preliminare, previsto dopo aver concluso con successo la SCP, gli aspiranti gendarmi assumono lo statuto di gendarme in formazione ed accedono al secondo anno di formazione, in linea con le esigenze di formazione e valutazione definite a livello nazionale per l'acquisizione dell'attestato professionale federale di agente di polizia (APF).

²Gli agenti in formazione di altri corpi di polizia sottostanno alle esigenze dei rispettivi regolamenti, nel pieno rispetto delle norme definite a livello nazionale per la formazione di base e gli esami per l'acquisizione dell'APF.

³Il Consiglio di Stato incarica i gendarmi in formazione della Polizia cantonale dopo aver superato l'esame preliminare per la durata di un anno.

⁴Dopo l'assolvimento con successo del primo anno di pratica professionale e il superamento dell'esame principale in qualità di gendarme in formazione, il Consiglio di Stato nomina i gendarmi della Polizia cantonale.

4. Scuola di polizia giudiziaria

(art. 63 LPol)

Art. 53

¹La Scuola di polizia giudiziaria (SPG) forma i nuovi ispettori di polizia giudiziaria.

²Essa è organizzata dall'Area della polizia giudiziaria e si avvale della collaborazione della sezione formazione; è diretta da un ufficiale della polizia giudiziaria.

³L'insegnamento è impartito da magistrati, funzionari del corpo di polizia, di altri enti di sicurezza pubblica, di altri servizi dell'Amministrazione, da docenti, formatori per adulti e altri specialisti interni ed esterni all'Amministrazione cantonale designati dalla direzione della SPG.

5. Formazione continua

(artt. 68 e 69 LPol)

Art. 54

¹Il coordinamento della formazione continua è assicurato dalla Sezione formazione e comprende:

a) i corsi di aggiornamento generali, oppure per quadri o per specialisti, sia organizzati dalla Sezione sia da altri enti nell'ambito della collaborazione cantonale, intercantonale e internazionale di polizia, sia da altre strutture con proposte utili allo sviluppo di specifiche competenze professionali;

- b) seminari e formazioni periodiche organizzate nelle singole aree;
- c) i tiri periodici e altre formazioni di mantenimento afferenti alla sicurezza personale o al comportamento tattico e mantenimento dell'ordine;
- d) la promozione dell'attività sportiva attinente al servizio di polizia nel tempo libero e durante il servizio.

B. Nomina in polizia giudiziaria

1. Concorso

(art. 63 LPol)

Art. 55

¹Per la nomina in polizia giudiziaria è indetto un concorso interno alla Polizia cantonale e/o un concorso pubblico.

²Il numero di ispettori assunti tramite concorso pubblico non deve essere preponderante rispetto al numero di ispettori provenienti dall'interno del corpo, al fine di garantire un sano equilibrio fra le due categorie, privilegiando comunque l'assunzione per concorso interno alla Polizia cantonale.

³La Polizia cantonale emana le direttive in materia di esami di ammissione.

2. Selezione candidati tramite concorso interno

(art. 63 LPol)

Art. 56

¹Il Consiglio di Stato nomina una commissione d'esame, presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario e comprende segnatamente il capo area della polizia giudiziaria e un ufficiale di polizia giudiziaria responsabile della formazione all'interno dell'area, il quale svolge il compito di direttore della SPG; ulteriori membri possono essere proposti al Consiglio di Stato.

²La commissione è competente per le decisioni in materia di esclusione dalla procedura di selezione, in particolare per inadempimento dei requisiti formali, utilizzo di mezzi ausiliari non autorizzati, trasgressione alla disciplina delle prove e alle direttive, inganno agli esperti e mancata sottomissione alle verifiche previste dalla procedura di selezione. Essa è anche competente per la decisione di idoneità rispettivamente inidoneità del candidato.

³La commissione definisce la procedura di verifica dei requisiti formali e della documentazione inoltrata e la valutazione dell'idoneità/inidoneità dei candidati alla SPG.

⁴La commissione ammette alla procedura di selezione i concorrenti con almeno tre anni di servizio dal conseguimento dell'APF, visti i preavvisi sull'idoneità fatti dai superiori.

⁵La commissione procede quindi con degli esami selettivi volti a designare i candidati idonei a frequentare la SPG. La commissione d'esame verifica le conoscenze delle lingue; la conoscenza sufficiente di una seconda lingua è requisito necessario.

⁶La commissione d'esame sorveglia lo svolgimento della SPG e al termine della stessa sottopone i partecipanti all'esame finale, il cui superamento permette alla commissione di proporre al Consiglio di Stato i candidati da promuovere ad ispettore di polizia giudiziaria. L'esame finale verte principalmente sulle conoscenze di diritto e procedura penali, e sulle cognizioni tecniche e tattiche del servizio investigativo.

⁷Il candidato può prendere visione dei propri esami e relativi risultati su richiesta scritta.

⁸Contro le decisioni della commissione è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato.

3. Selezione candidati tramite concorso pubblico

(art. 63 LPol)

Art. 57

¹I candidati esterni ad aspirante ispettore di polizia giudiziaria devono disporre dei requisiti definiti nel bando di concorso per gli aspiranti gendarmi, riservati quelli specifici per la funzione, di seguito elencati:

- a) avere un'età compresa fra i 25 e i 35 anni compiuti alla scadenza dell'anno di pubblicazione del bando di concorso;
- b) essere in possesso di un titolo di grado terziario universitario (bachelor o master);
- c) disporre di conoscenze almeno buone della lingua italiana parlata e scritta;
- d) attestare un livello B1 (secondo il Portfolio europeo delle lingue) nella comprensione e nella produzione orale in francese, tedesco e inglese.

²La Direzione di polizia ha il diritto di integrare ulteriori criteri nel caso si rivelasse necessario.

4. Formazione aspiranti ispettori assunti tramite concorso pubblico

(art. 63 LPol)

Art. 58

¹I candidati selezionati con concorso esterno sono assunti come aspiranti ispettori e frequentano la formazione di base per agenti di polizia che comprende un anno presso la SCP, il superamento del relativo esame preliminare sulle competenze operative e un anno di formazione di carattere pratico secondo l'articolo 52.

²Questo primo anno di pratica professionale assegna lo statuto di secondo uomo come ispettore in formazione di II e rientra sotto la formazione di base; esso si conclude con gli esami federali di professione, l'ottenimento APF e il passaggio ad un secondo anno di pratica, con lo statuto di ispettore in formazione di I. Il mancato ottenimento dell'APF implica il prolungamento dello statuto di ispettore in formazione di II, in attesa della successiva sessione d'esami.

³Il periodo di pratica professionale che segue il conseguimento dell'APF è finalizzato all'acquisizione delle necessarie conoscenze e competenze professionali, per il tramite di esperienze pratiche in diversi ambiti di polizia, nonché presso le autorità giudiziarie. Durante questo periodo l'ispettore in formazione è tenuto a portare a termine con successo la formazione interna della SPG.

⁴Il mancato superamento dell'esame finale della SPG può implicare, con il consenso dell'autorità di nomina, il prolungamento dello statuto di ispettore in formazione di I, in attesa della successiva sessione d'esami.

5. Nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso interno

(art. 63 LPol)

Art. 59

¹Il Consiglio di Stato nomina gli ispettori di polizia giudiziaria. Per i candidati provenienti dall'interno della Polizia cantonale procede alla nomina sentito il preavviso della commissione d'esame.

²I nuovi ispettori sono assegnati secondo le necessità di servizio e possono essere tenuti a periodi di pratica presso il Ministero pubblico, presso più servizi di polizia giudiziaria e fuori Cantone.

6. Nomina aspiranti ispettori selezionati tramite concorso pubblico

(art. 63 LPol)

Art. 60

¹Il completamento del ciclo di formazione indicato nell'articolo 58 permette di proporre la nomina quale ispettore al Consiglio di Stato. In caso contrario viene esaminato il prolungamento del periodo di pratica professionale o l'interruzione del contratto di lavoro o in casi eccezionali l'esame del prosieguo del rapporto di impiego quale gendarme in formazione o gendarme.

²Nel caso in cui non dovesse essere organizzata una SPG durante l'anno successivo l'ottenimento dell'APF, l'autorità di nomina può incaricare per un periodo determinato gli ispettori in formazione, quali ispettori in attesa della SPG successiva.

³Dopo la nomina a ispettore essi possono essere tenuti ad assolvere un periodo di stage presso una polizia confederata, nonché a seguire tutta la formazione continua e specialistica prevista per la polizia giudiziaria.

7. Dichiarazione di fedeltà

(art. 55 LPol)

Art. 61

Dopo aver superato gli esami federali o al termine della formazione di base o a seguito della nomina per gli ufficiali provenienti dall'esterno, gli agenti di polizia e gli assistenti dichiarano la propria fedeltà alle Costituzioni e alle leggi e confermano di adempiere coscienziosamente a tutti i doveri imposti dal loro ufficio.

Sezione 3

Violazione dei doveri di servizio e infrazioni penali

A. Inchiesta disciplinare

(art. 72 LPol)

Art. 62

¹La commissione disciplinare, o un ufficiale da essa incaricato, provvede all'assunzione di informazioni preliminari se viene a conoscenza di possibili infrazioni ai doveri di servizio o di altre infrazioni da parte degli agenti o dei funzionari.

²La commissione disciplinare promuove e conduce, o fa condurre da un ufficiale da essa incaricato, la formale inchiesta disciplinare, riservati i casi nei quali, d'intesa con la Sezione delle risorse umane e il Dipartimento, il procedimento sia subito trasmesso al Consiglio di Stato, o sia da esso avvocato.

³Sono per il resto applicabili le disposizioni della LORD.

B. Competenze per le sanzioni disciplinari

(art. 32 LORD)

Art. 63

¹Possono infliggere le sanzioni disciplinari previste dalla LORD:

- il Comandante, sentita la commissione disciplinare: l'ammonizione e la multa sino a 500 franchi;
- il Dipartimento: l'ammonizione, la multa e il trasferimento all'interno del corpo;
- il Consiglio di Stato: tutte le sanzioni.

²Sanzioni a carico di ufficiali e funzionari dirigenti sono di esclusiva competenza del Consiglio di Stato.

C. Rapporti con l'autorità giudiziaria

(artt. 5 LPol, 31a e 40 LORD)

Art. 64

Il Comandante scambia direttamente le informazioni con le autorità giudiziarie per quanto concerne il comportamento di rilevanza penale o disciplinare del personale del corpo di polizia, quando sia di qualche rilievo per la funzione.

Sezione 4

Prestazioni, indennità e assenze

A. Turni

(artt. 56 LPol e 37 RDSt)

Art. 65

¹Il turno di lavoro giornaliero è stabilito dai documenti di servizio. Tra due turni deve intercorrere, di principio, un turno di riposo di almeno 10 ore. Eccezioni possono ordinate dagli ufficiali, in caso di servizi e/o avvenimenti particolari.

²Tenuto conto dei congedi mensili e delle vacanze annuali, il totale delle ore di lavoro in un anno deve corrispondere a quello per i funzionari.

³I collaboratori del corpo di polizia sono tenuti ad ossequiare, secondo le funzioni, le disposizioni valide per gli agenti oppure quelle valide per gli altri dipendenti dello Stato; la situazione è regolata all'assunzione o ad ogni cambio di funzione.

B. Indennità

Art. 66

Agli agenti ed ai collaboratori della Polizia cantonale si applica il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

C. Congedi e vacanze

(art. 41 segg. LORD)

Art. 67

¹I giorni di congedo mensile sono almeno 8, di regola raggruppati a gruppi di due o tre giorni consecutivi ad intervalli regolari.

²I congedi mensili sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza.

³I giorni di congedo sono prefissati mensilmente dai responsabili di ciascun servizio e possono essere sospesi dagli ufficiali quando circostanze particolari lo richiedono.

⁴Gli agenti che svolgono turni e che non sono sottoposti al sistema di rilevamento elettronico delle presenze hanno diritto alle seguenti vacanze:

- 24 giorni dai 20 anni compiuti e sino ai 49 anni compiuti;
- 30 giorni a contare dall'anno in cui compiono i 50 anni;
- 36 giorni a contare dall'anno in cui compiono i 60 anni di età.

⁵La durata delle vacanze annuali è di sei giorni per ogni settimana di diritto; la sospensione ed interruzione delle vacanze per esigenze di servizio compete al Comandante.

Capitolo quarto

Tasse e ricompense della Polizia cantonale

A. Generalità

(art. 76 LPol)

Art. 68

L'elenco degli atti d'ufficio e dei servizi della Polizia cantonale soggetti a tassa, con relativa tariffa, è contenuto nel regolamento concernente le tasse per prestazioni della Polizia cantonale del 29 settembre 2016.

B. Conteggio

(art. 76 LPol)

Art. 69

¹Il conteggio delle tasse dovute che, in assenza di reclamo, costituisce la decisione esecutiva per l'incasso, è allestito dagli organi della Polizia cantonale.

²Le tasse e spese per prestazioni della Polizia cantonale, nell'ambito di procedure dirette da altri servizi dello Stato, sono di regola conteggiate e riscosse nelle procedure applicate da questi servizi.

C. Ricompense

(art. 77 LPol)

Art. 70

Chi contribuisce, in casi determinati, alla prevenzione di reati, all'identificazione o all'arresto degli autori può essere ricompensato come segue:

- a) il Dipartimento può promettere anticipatamente una ricompensa fino a 20'000 franchi;
- b) la Direzione di polizia può disporre ricompense o indennizzi, per gli inconvenienti, fino a 10'000 franchi.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 71

Sono abrogati:

- il regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990;
- il regolamento sulle registrazioni audio e video per l'identificazione dei veicoli del 12 luglio 2011;
- il regolamento per l'impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della Polizia cantonale dell'8 febbraio 2012.

Entrata in vigore

Art. 72

Il presente regolamento entra in vigore il gg mese anno.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri